

Tra i Comuni di:

premessi che

- il Consorzio "Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi" di Gallarate è costituito in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n.IV/40630 del 14.3.1989;
- che gli enti locali, per la gestione associata di uno o più servizi, possono costituire un'azienda consortile approvando a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione a sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, unitamente allo statuto dell'azienda consortile, disciplinando al contempo l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili;

fra i citati enti locali si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. Il Consorzio Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi è trasformato in Azienda Speciale Consortile "Sistema Bibliotecario Antonio Panizzi", di seguito indicata come "Sistema".

ART. 2 - DURATA

1. La scadenza del Sistema è fissata al 31 dicembre 2023. Tale termine potrà essere prorogato alla scadenza sempre che sia constatata la validità degli scopi per i quali il Sistema è stato costituito e su conforme volontà dei Consigli dei Comuni aderenti..
2. Gli Enti aderenti che intendano recedere dal Sistema anzitempo devono darne preavviso entro il 30 giugno mediante atto del Consiglio Comunale.
3. Il recesso avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, purché siano state regolarmente versate tutte le quote.
4. Nel caso in cui l'Assemblea avesse assunto in precedenza impegni di spesa di carattere pluriennale, il Comune che recede è tenuto a versare le quote di propria competenza relative all'impegno di spesa dell'intero periodo entro il 31 dicembre dell'anno di recesso.
5. L'Ente che recede ha diritto alla liquidazione, in quattro rate annuali, dell'eventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico e della quota del capitale di dotazione spettantegli sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, senza il riconoscimento di interessi di alcun tipo.
6. Il Sistema restituisce all'Ente che recede i beni mobili ed immobili ricevuti dal medesimo in comodato o altro titolo in occasione dell'adesione.

ART. 3 - FINI

1. Il Sistema persegue le finalità stabilite dallo Statuto.

ART. 4 - ORGANI E NOMINE

1. Sono organi del Sistema:

- l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco o di un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dallo Statuto;
- il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, scelti al di fuori dell'Assemblea, fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale;
- il Direttore, assunto secondo le disposizioni del Regolamento di Organizzazione;
- la Commissione Tecnica, organo consultivo, composta dal Direttore del Sistema e dai responsabili dei servizi bibliotecari degli Enti aderenti al Sistema;
- Il Revisore dei Conti, organo di controllo nominato secondo le disposizioni di legge.

ART. 5 - COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Le rispettive competenze sono disciplinate dallo Statuto.

ART. 6 - GARANZIE

1. Ciascun Ente aderente ha diritto di sottoporre al Consiglio di Amministrazione proposte e problematiche attinenti l'attività consortile o i servizi da fornire; la risposta o le risoluzioni conseguenti, devono pervenire all'ente richiedente tempestivamente e comunque entro il termine di giorni sessanta dalla data di ricevimento della proposta o della richiesta.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

1. I Comuni aderenti partecipano al capitale di dotazione del Sistema con una quota correlata al numero dei loro abitanti determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.
2. I rapporti finanziari sono disciplinati all'articolo 10 dello Statuto.

ART. 8 - TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

1. Le deliberazioni dell'Assemblea e i provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione previsti all'articolo 20, comma 3, lettere b), c), e) e g), devono essere trasmessi a tutti gli Enti facenti parte del Sistema a cura del Direttore, anche per via telematica.

ART. 9 - CESSAZIONE DEL SISTEMA

1. Nel caso di recesso di uno o più degli Enti partecipanti al Sistema che rappresentino almeno il 50% più un abitante della popolazione dei Comuni consorziati, lo stesso si intende cessato per estinzione del fine.
2. In caso di estinzione del Sistema gli Enti aderenti restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso oltre che per le deliberazioni con effetto pluriennale.
3. In caso di estinzione del Sistema il patrimonio e le eventuali passività saranno ripartite tra gli Enti aderenti tenendo conto delle quote di partecipazione come stabilite nella convenzione.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La trasformazione del Sistema si considera perfezionata solo al momento della sottoscrizione della presente convenzione.
2. Gli organi esistenti durano in carica fino all'elezione dei nuovi, nominati ai sensi dello Statuto.
3. Nei rapporti in atto e nei procedimenti in corso, all'Ente preesistente succede il nuovo Sistema.
4. Il patrimonio esistente alla data della trasformazione viene conferito al nuovo Sistema.
5. I riferimenti alla popolazione contenuti nella presente convenzione sono da intendersi alla data del 31 dicembre del penultimo anno.